

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno Duemilaventitre addì venuno di dicembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	
1.BOSCO Nicole	SI	
2.LOCCA Cesare	SI	
3.DI RIENZO Veronica	NO	
4.CACCIA Enrica – collegata da remoto	SI	
5.LUNARDI Maria Carla	SI	
6.ALIBERTI Mirko	NO	
7.AGLIOTTI Valerio	NO	
8.CAPPA Paolo	SI	
9.LOCCA Dorino	si	
10.LUNARDI Paola	NO	
	Totale presenti	6
	Totale assenti	4

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale, Dott. CASACCIA Mario, dipendente ex art.1 comma 557 legge 311/2004, collegato da remoto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BOSCO DOTT.SSA Nicole** – Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.2 ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:  
le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);  
l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

### PREMESSO CHE:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO CHE:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 20/09/2017 con deliberazione n. 16 ;

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Guardabosone risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

A.T.A.P SpA con una quota di 0,029%;

Cordar Valsesia con una quota di 0,0004%;

Gal Terre del Sesia con una quota del 2%;

Partecipazioni indirette detenute attraverso ATAP S.p.A.:

Extra.To S.c.a.r.l. Quota di partecipazione detenuta dalla tramite: 2,56%

VISTE le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipate da approvarsi entro il 31/12/2023, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, di mantenere in essere le attuali partecipazioni senza variazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) da parte del Vice Segretario Comunale

CON voti favorevoli unanimi palesemente espressi;

Udito l'intervento del Sindaco che relaziona in merito e nello specifico spiega quali sono le partecipate;

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione finalizzata alla revisione delle partecipazioni di cui al D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 al 31/12/2022 di cui alle schede di rilevazione allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali.
- 2) Di mantenere in essere le attuali partecipazioni senza variazioni;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Ciò premesso, votando in forma palese con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare il **Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie** possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to digitalmente

**Bosco Dr.ssa Nicole**

---

Il Segretario Comunale

f.to digitalmente

**Dr.CASACCIA Mario**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal*  
*al* \_\_\_\_\_ *, come previsto dall'art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267 e ss.mm.ii.*  
Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_

Guardabosone, li

Il Responsabile del servizio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo  
Guardabosone, li

Il Responsabile del servizio

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.8.00 e ss.mm.ii.)

Il Vice Segretario Comunale